

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"AMICI DELL' ACCADEMIA DI ROMANIA"**

**DENOMINAZIONE, FINALITÀ E ORGANIZZAZIONE**



**Articolo .1**

E' costituita in Roma "*Amici dell' Accademia di Romania*" *Associazione Culturale Italo-Romana*. Essa riguarda la promozione della cultura romena in Italia. Le azioni della Associazione degli Amici dell'Accademia di Romania sono complementari a quelle dell'Accademia di Romania a Roma, il cui bilancio non può coprire tutti i costi delle sue azioni. L'Accademia di Romania a Roma organizza eventi, si occupa di vari aspetti della cultura romena: letteratura, arti visive, musica, teatro e cinema. Organizza, inoltre, le attività in co-partnership con altre istituzioni culturali, italiane e straniere, che si trovano a Roma o in Italia, e partecipa a diverse conferenze e dibattiti su temi di attualità. Tutte le donazioni sul conto dell'associazione sono assegnate a progetti culturali, essa non ha scopo di lucro ed ha finalità e funzioni esclusivamente culturali ed ente formativo; altresì tali progetti sono finalizzati al mantenimento della struttura stessa. L'Associazione culturale "Amici dell'Accademia di Romania" ha sede ad ogni effetto a Roma in Valle Giulia, Piazza José de San Martin, 1 – cap 00197, Codice Fiscale 97592740589

E' costituita ed opera nell'ambito degli accordi culturali fra l'Italia e la Romania, di cui ai protocolli governativi in vigore.

L'Associazione ha come simbolo la scritta "*Asociatia culturale italo-romena "Amici dell'Accademia di Romania ( A.A.R)*". I simboli e le denominazioni non potranno essere adottate senza il preventivo assenso dell' Associazione che provvederà al loro deposito a norma di legge.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria del Consiglio Direttivo.

**Articolo .2**

L'Associazione è volontaria, apolitica, aconfessionale, e si ispira ai principi di rettitudine morale, di onestà e di altruismo. L'associazione opera in collaborazione con la comunità romena sul territorio Italiano. L'Associazione *AMICI DELL'ACCADEMIA DI ROMANIA- Associazione*

*culturale italo-romeno* con la sede a Roma in Valle Giulia, Piazza José de San Martín, 1 – cap 00197, mantiene la sua autonomia gestionale e amministrativa per tutte le operazioni economiche e finanziarie che l'Associazione riterrà utile per raggiungere i propri obiettivi.

### **Articolo .3**

Obiettivi dell'Associazione sono:

- essere in contatto con potenziali partner con i quali è possibile creare o ampliare la propria attività in una visione strategica condivisa
- promuovere la cooperazione culturale tra Italia e la Romania
- la tutela dei diritti civili dell'emigrazione romena in Italia
- la formazione sia attraverso attività di ricerca ed interventi sociali ed economici all'interno della comunità e all'estero (orientamento e informazione, sensibilizzazione verso la popolazione autoctona nelle differite tipologie i.e. economia, lavorativa ecc.) sia attraverso attività proprie formative in ambito professionale e scolastico che verso gli italiani che vogliono conoscere i valori culturali della comunità romena.
- informazione e la sensibilizzazione della collettività sui temi e sui problemi attinenti al mondo romeno nel suo complesso, attraverso lo studio, la ricerca, lo sviluppo di nuovi metodi e tecniche, nonché attraverso la promozione di attività che favoriscano lo scambio interculturale in un'ottica europea.

In particolare si propone di:

1. diffondere la cultura romena in tutti i suoi aspetti
2. diffondere la conoscenza dei Paesi di lingua romena (Romania s Moldavia)
3. effettuare scambi culturali tra cittadini italiani e cittadini dei Paesi di lingua romena;

### **Articolo 4**

Per realizzare i suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere le attività di seguito elencate, ma solo a titolo puramente esemplificativo, purché direttamente connesse alle finalità istituzionali:

1. stampare e divulgare materiale informativo
2. organizzare ricerche sociali ed economiche, organizzare e gestire corsi di formazione

professionale, seminari di studio e gruppi di lavoro su argomenti pertinenti allo sviluppo della comunità romena

3. attività artistiche, culturali e giornalistiche
4. l'aggiornamento e la formazione degli insegnanti di lingua romena
5. creare e mantenere contatti con Enti, Istituti e Associazioni italiane e straniere, sviluppando reciprocamente le rispettive attività
6. promozione di convegni, congressi, simposi, conferenze, cerimonie, nonché visite, gite, escursioni, viaggi e mostre d'arte
7. programmazioni televisive, cinematografiche e teatrali
8. pubblicazione e spedizione di riviste, depliant e materiale informativo.

## **SEDE**

### **Articolo .5**

L'Associazione ha sede legale a Roma in Valle Giulia, Piazza José de San Martín, 1 - cap 00197. La modifica della sede legale, su delibera del Consiglio Direttivo, non costituisce modifica del presente Statuto.

## **SOCI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE, DIRITTI E DOVERI**

### **Articolo .6**

Tutti i cittadini italiani o stranieri possono chiedere l'iscrizione all'Associazione. Possono essere soci le persone di ambo i sessi senza alcun limite di età, nonché enti, istituti, imprese pubbliche e private, scuole e Università. L'ammissione a socio avviene dietro presentazione di domanda al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera sull'ammissione o no dell'aspirante. E' ammesso ricorso contro le deliberazioni del Consiglio, in tale materia, con richiesta motivata di riesame della domanda d'ammissione.

Gli iscritti hanno l'obbligo di corrispondere la quota annualmente fissata dal Consiglio Direttivo e in seguito a ciò hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione e a fruire di tutti i servizi culturali e informativi forniti dalla stessa.

I Soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci e a tutte le manifestazioni di cui all'articolo 3.

*Possono essere consegnate tessere a honorem e diplomi di benemerita a Imprese, Enti o persone fisiche che abbiano acquisito meriti nei riguardi dell'Associazione.*

## **DURATA DELL' ISCRIZIONE**

### **Articolo .7**

L'iscrizione è valida esclusivamente a decorrere dal giorno dell'iscrizione fino al 31 dicembre dello stesso anno.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **Articolo .8**

L'iscritto che:

1. Violi le norme statutarie e il regolamento, operando contro lo spirito di esse
2. Tenti di alienare attività patrimoniali possedute o godute ad ogni titolo dall'Associazione danneggi o deteriori volontariamente beni dell'Associazione
3. Si renda inadempiente verso l'Associazione o comunque indegno, anche per condotta privata estranea all'Associazione, di partecipare alla vita della stessa
4. Chi non adempì al pagamento del contributo associativo annuale, previo decreto del Consiglio Direttivo

perde con effetto immediato la qualità di iscritto all'Associazione e decade dal diritto di usufruire dei servizi con delibera del Consiglio Direttivo, su proposta anche di un solo Consigliere.

La quota di iscrizione versata viene incamerata a titolo di sanzione. In caso di danni materiali procurati ai beni dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà adire per vie legali nei confronti dell'iscritto al fine di ottenere il risarcimento del danno.

## TIPOLOGIA DEI SOCI



### Articolo .9

Gli aderenti all'Associazione sono divisi in cinque categorie:

- a) Soci fondatori: coloro che hanno presenziato al presente atto
- b) Soci ordinari: coloro che sono inseriti nel registro legale degli aderenti che svolgono attività all'interno dell'Associazione.
- c) Soci sostenitori: coloro che apportano il proprio contributo economico o attrezzature tecnico logistiche, senza partecipare all'attività associativa.
- d) Soci onorari: tale qualifica viene concessa dal Consiglio Direttivo a personalità distinte nell'ambito di pertinenza dell'Associazione che apportino prestigio nei confronti della stessa.
- e) Soci collettivi: possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche gruppi già organizzati ovvero persone giuridiche nazionali o internazionali, di diritto pubblico o privato. Essi partecipano alle Assemblee con un delegato, internamente o autonomamente eletto con diritto di voto.

### Articolo .10

I Soci ordinari e collettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo di anno in anno.

### Articolo .11

Ai nuovi Soci potrà essere richiesto, in fase di ammissione, un contributo *una-tantum* per spese di segreteria e/o gestione. Tale contributo, fissato dal Consiglio Direttivo, non potrà mai superare il doppio della quota sociale.

## **GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo .12**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo

Sono cariche sociali: il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere e il Segretario. L'Associazione potrà costituire, su delibera del Consiglio Direttivo, un Collegio dei Probiviri e un Collegio dei Sindaci Revisori.

## **VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA: QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO**

### **Articolo .13**

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dal presente Statuto. In tutti gli organi sociali possono intervenire su autorizzazione del Presidente, senza diritto di voto, soci e non, esperti nelle materie trattate e solo per quanto concerne specifici argomenti. I verbali di ogni adunanza, trascritti o riportati negli appositi libri legali, sono firmati in calce da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario, seduta stante eletti, con gli eventuali scrutatori, qualora non intervengano i rispettivi aventi diritto. I deliberati degli organi collegiali sono obbligatori e vincolanti anche per gli associati dissenzienti o non intervenuti.

### **Articolo .14**

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i Soci fondatori, ordinari e collettivi. Deve inoltre essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio.

## ASSEMBLEA GENERALE

### Articolo .15

L'Assemblea dei Soci elegge ogni 5 anni il Consiglio Direttivo e gli altri organi sociali. Propone, a titolo conoscitivo, iniziative ed eventi socio-culturali, che il Consiglio Direttivo valuta ed eventualmente approva.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, oltre che le varie proposte di iniziative socio-culturali. Tali lettere e/o mezzi di comunicazione elettronica, devono essere inviate con almeno otto giorni di anticipo sulla data dell'adunanza. L'avente diritto non può farsi rappresentare con delega in Assemblea.

L'Assemblea sarà valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza semplice dei convenuti rispetto agli aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei convenuti. Sarà presieduta dal Vicepresidente con maggiore anzianità sino al più giovane in caso di impossibilità dei stessi.

### Articolo .16

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato (tra i Vicepresidenti) in caso di sua assenza per forze maggiori. A lui spetta constatare e far constatare la validità dell'Assemblea, il rispetto dell'ordine del giorno e il diritto di intervento alla medesima.

### Articolo .17

L'Assemblea dei Soci delibera sull'operato del Consiglio Direttivo e approva il bilancio entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio. All'ordine del giorno possono essere iscritti anche altri argomenti richiesti dai Soci, comunicati al Presidente mediante lettera raccomandata e/o mezzi di comunicazione elettronica almeno due giorni prima dell'apertura dell'Assemblea. Questa, inoltre, non può essere convocata nei giorni di festività e nel periodo estivo che va dal 1 al 31 agosto.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### Articolo .18

L'Associazione è governata e diretta dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di cinque membri fino ad un massimo di undici membri, ma sempre in numero dispari. Il Consiglio rimane in carica per cinque anni. In sede di prima costituzione verrà formato dai soci fondatori.

Quest' ultima nomina potrà essere con voto palese o segreto se richiesto da almeno un quinto degli elettori presenti. Tutti gli eletti in un organo sociale restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche sociali ed ogni altra attività delegata dagli organi sociali sono a titolo onorario.

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione vengono nominati dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei due terzi dei componenti e restano in carica per cinque anni. In sede di prima costituzione è nominato Presidente *Cornel Nicolai Baicu*; Vicepresidenti: *Cristiano Acquaroli, Monica Mitrică, Vicențiu Acostandei, Iulian Manta, Alina Harja*; Segretario *Mihaela Giurgea Germani*; Tesoriere *Adrian Grigor*; Consiglieri: *Elena Lechea, Simona Noru, Octavian Neam, Mihai Munteam, Guinea Valeriu*.

Il Consiglio Direttivo affianca il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. E' riunito dallo stesso almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, su convocazione anche telefonica del Presidente o per richiesta di almeno un quinto dei Vicepresidenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dello stesso. Tutte le sue deliberazioni sono a maggioranza semplice.

In caso d'indisponibilità permanente o di decesso del Presidente, il Consiglio Direttivo nominerà un nuovo Presidente con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

## IL PRESIDENTE

### Articolo .19

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza civile e penale. Accetta per conto dell'Associazione ogni sovvenzione, elargizione, donazione, liberalità o contributo degli iscritti e degli estranei. Firma i bilanci preventivo e consuntivo annuale, sentito il Consiglio Direttivo, promuove e coordina ogni attività dell'Associazione. Assume e dimette, su parere del Consiglio Direttivo, i funzionari e gli impiegati; quest'ultimi rispondono direttamente a lui.

In caso d'indisponibilità temporanea viene sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità sino al più giovane e, se anche i vari Vicepresidenti non fossero disponibili, da un Consigliere eletto a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo.

In caso di indisponibilità permanente e/o dimissioni del Presidente, viene convocato il Consiglio Direttivo con seduta straordinaria, che provvederà ad eleggere il nuovo Presidente dell'Associazione.

In caso di comportamenti inopportuni del Presidente, che entrino in contrasto palese con gli obiettivi statuari e/o ne creino danno per l'immagine dell'Associazione stessa, il Consiglio Direttivo potrà sfiduciare (e quindi ritirare la carica di Presidente) con due terzi dei partecipanti in votazione segreta, con seduta straordinaria convocata da uno qualsiasi dei Vicepresidenti.

## IL VICEPRESIDENTE

### Articolo .20

Il Vicepresidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo ed anche in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di eleggere fino ad un massimo di cinque Vicepresidenti.

## IL SEGRETARIO

### Articolo .21

Il Segretario provvede ai rapporti con i nuovi aderenti, all'iscrizione dei richiedenti nel registro dei soci, alla tenuta della relativa documentazione, e a tutte le attività direttamente o indirettamente connesse con tali operazioni. Cura l'aggiornamento dei vari elenchi e categorie degli aderenti; verifica e comunica le scadenze degli organi e delle cariche sociali. In caso di indisponibilità temporanea viene sostituito dal Consigliere con la maggiore anzianità. In caso di indisponibilità permanente tale sostituzione perdurerà fino alla prima Assemblea utile.

Il Segretario presenzia il Consiglio Direttivo, per espletare le sue mansioni come da statuto, ma senza diritto di voto.



## **IL TESORIERE**

### **Articolo .22**

Il Tesoriere custodisce i fondi e riscuote le quote sociali. Redige i mandati di entrata e uscita allegando le relative fatture. E' responsabile della tenuta della contabilità e del pagamento delle bollette e delle fatture. In caso di indisponibilità temporanea viene sostituito dal Presidente, o chi per lui, con delega dello stesso Tesoriere.

In caso di indisponibilità permanente del Tesoriere tale sostituzione perdurerà fino alla prima riunione straordinaria utile del Consiglio Direttivo.

## **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

### **Articolo .23**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri effettivi (soci fondatori e/o ordinari). Esso si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente del Collegio o di uno dei suoi membri, per verbalizzare la corretta gestione contabile nonché la composizione del bilancio consuntivo-revisionale. Può riunirsi in qualunque momento per procedere a ispezioni contabili, di propria iniziativa, su richiesta di un Consigliere o di almeno un decimo dei Soci ordinari indirizzata al Presidente del Collegio.

## **IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo .24**

Nel caso di costituzione del Collegio dei Probiviri questo sarà composto da tre membri effettivi (soci fondatori e/o ordinari). Esso si riunirà almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente e del Collegio o di uno dei suoi membri. Il Collegio dei Probiviri è investito di funzioni disciplinari nei confronti degli Associati che contravvengono alle norme dello Statuto o alle regole della corretta applicazione dell'etica professionale e della probità morale, tale da compromettere il prestigio o gli interessi dell'Associazione o il decoro dei suoi aderenti. Il Collegio esercita le sue funzioni su richiesta del Consiglio Direttivo e può promuovere procedimento disciplinare d'ufficio.

### **Articolo .25**

Per il solo fatto dell'accettazione del presente Statuto l'aderente accetta la devoluzione fino alla costituzione del Collegio dei Probiviri, al Consiglio Direttivo di ogni controversia interna che ritenesse di dover sollevare rinunciando con ciò ad adire organismi, anche giudiziari, esterni.

## **COMUNICAZIONE ASSOCIATIVA**

### **Articolo .26**

Allo scopo di raggiungere le proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà avvalersi, come organo ufficiale di proprietà, di una rivista periodica che, oltre alla normale distribuzione, è inviata gratuitamente agli aderenti in formato cartaceo e/o elettronico.

## Articolo .27

Il Direttore della rivista sarà nominato dal Consiglio Direttivo. Egli potrà nominare tra gli aderenti e non aderenti, le altre figure editoriali, giornalistiche e giuridiche e sostituirsi a queste in caso di indisponibilità. Parimenti curerà la gestione complessiva della rivista, spettandogli la firma e la legale rappresentanza della stessa per tutti gli atti di amministrazione nei limiti dell'articolo 21. Tutte le figure editoriali, giornalistiche e giuridiche, svolte dagli aderenti a favore della rivista sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi, ed hanno durata fino a revoca.

Per lo stesso scopo sarà istituito l'ufficio stampa composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri eletti dal Consiglio Direttivo, i quali eleggeranno dietro indicazione del Consiglio Direttivo un proprio Portavoce.

## **IL PATRIMONIO**

## Articolo .28

Il patrimonio dell'Associazione ovvero le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività sono costituite da:

- quote sociali;
- proventi di iniziative marginali prese dall'Associazione (e dalla rivista) nell'ambito dei loro scopi;
- contributi associativi dell'Associazione;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi o donazioni da parte di Enti nazionali od internazionali, dello Stato o di privati;
- apparecchiature, mezzi e materiali regolarmente acquistati e in possesso dell'Associazione;
- interessi maturati sui conti correnti dell'Associazione o da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, da organismi comunitari o internazionali che possono essere acquistati dall'Associazione.

## L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE



### Articolo .29

Nella domanda di ammissione l'aspirante, oltre alle generalità e ad una scheda informativa e curriculare, deve dichiarare che accetta integralmente lo Statuto dell'Associazione ed i suoi principi.

## INVENTARIO DEI BENI

### Articolo .30

I beni dell'Associazione e quelli dati in uso da parte delle terze parti sono iscritti in apposito inventario.

## QUOTE E SPESE DEI SOCI

### Articolo .31

Ogni contribuzione finanziaria a favore dell'Associazione (quote sociali, *una tantum*, altro) può essere fatta direttamente alla Sede legale o amministrativa oppure attraverso un conto corrente intestato all'Associazione. Il Presidente può stabilire, per determinate circostanze, apposite forme di pagamento che risulteranno le sole con potere liberatorio.

### **Articolo .32**

La quota annuale di ingresso si intende sempre anticipata rispetto all'annualità in corso.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo .33**

L'esercizio dell'Associazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia il giorno della sottoscrizione di questo statuto e termina il 31.12.2010.

### **Articolo .34**

L'Associazione ha sempre l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e/o i lasciti eventualmente ricevuti. Tra i settori operativi si può comprendere anche una possibile attività di erogazione di servizi sociali e/o commerciali nei modi diversi previsti dalla legge.

### **Articolo .35**

Tutti i libri sociali e il materiale amministrativo contabile dell'Associazione devono essere conservati presso la sede legale dell'Associazione. I responsabili di ogni libro sociale sono il Presidente in solido con il Tesoriere.

### **Articolo .36**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

## **MODIFICHE DELLO STATUTO**

### **Articolo .37**

Le modifiche al presente Statuto devono essere approvate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

## **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo .38**

Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità il Consiglio Direttivo, con voto unanime e palese dei suoi componenti, può procedere allo scioglimento dell'Associazione in qualsiasi momento.

In tale evenienza il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra Associazione, aventi finalità analoghe, anche di città diverse, in alternativa ad enti o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o, comunque in beneficenza, sia in Italia, che all'estero. In caso di scioglimento non si potrà in nessun caso distribuire il patrimonio dell'Associazione ai soci.

## CONTROVERSIE

### Articolo .39

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, presso il Foro di Roma.

#### SOCI FONDATORI

- PRESIDENTE - **CORNEL NICOLAIE BAICU**
- VICEPRESIDENTE - **CRISTIANO ACQUAROLI**
- VICEPRESIDENTE - **MONICA MITRICA**
- VICEPRESIDENTE - **VICENTIU ACOSTANDEI**
- TESORIERE - **ADRIAN GRIGOR**

